

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3466

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa della deputata COVELLO

Modifiche al codice civile in materia di successione

Presentata il 2 dicembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’obiettivo della presente proposta di legge è di riformare la normativa in materia di successione necessaria allo scopo di rimuovere gli ostacoli a un efficiente passaggio generazionale delle imprese italiane, così da proteggerne il valore, la competitività e la forza occupazionale.

Punto focale della proposta di legge è dunque quello di assicurare che l’impresa familiare possa essere destinata, in vita o per testamento, a chi è ritenuto più meritevole, assicurando piena stabilità e definitività a tale assegnazione, anzitutto razionalizzando la porzione di eredità che deve obbligatoriamente essere destinata ai discendenti o al coniuge, perché le attuali quote di riserva appaiono non più attuali rispetto alle esigenze e alle caratteristiche dei rapporti familiari di oggi.

Si propone, in particolare, di stabilire che la quota da riservare obbligatoriamente ai discendenti o al coniuge non

superi in ogni caso complessivamente la metà del patrimonio (attualmente arriva fino ai tre quarti). Le modifiche, naturalmente, assicurano in ogni caso piena protezione al coniuge, il quale, tra l’altro, continuerebbe ad avere il diritto di abitare nella casa familiare fino alla sua morte.

In secondo luogo, qualora il testamento non rispetti per qualche legittimario la riserva di eredità, il legittimario non potrebbe più aggredire e riappropriarsi di una porzione del patrimonio ereditario. Egli, invece, conserverebbe un diritto di credito a ricevere dagli eredi « preferiti » il controvalore in denaro della lesione subita. La modifica appare di particolare importanza per la certezza dei traffici giuridici ed è da tempo auspicata da tutti gli operatori del settore.

In terzo luogo, ed è questa una disposizione chiave, dal calcolo per l’accertamento di eventuali lesioni della legittima

verrebbero escluse le imprese di titolarità del defunto.

In tal modo si assicurerebbe che l'impresa lasciata a chi è ritenuto meritevole non possa essere più « reindirizzata » ai discendenti pretermessi, evitando così ogni possibile situazione di conflittualità familiare all'interno dell'impresa.

Un analogo approccio varrebbe per le donazioni effettuate in vita: anche in questo caso gli eventuali discendenti che lamentino al momento della morte una lesione della propria quota ereditaria non potranno più porre nel nulla le donazioni a suo tempo effettuate, ma vanteranno soltanto un diritto di credito monetario nei confronti del donatario. Inoltre è prevista una clausola di salvaguardia volta a eliminare ogni diritto alla riserva di ere-

dità nei casi di ingratitude o di violazione dei doveri di solidarietà familiare.

Sotto il profilo tecnico, le nuove disposizioni comportano:

1) la modifica delle quote di legittima previste dagli articoli 536 e seguenti del codice civile;

2) la modifica della disciplina della reintegrazione della quota riservata ai legittimari (articolo 553 del codice civile), in particolare mediante l'introduzione di un diritto di mero credito monetario a favore degli eventuali legittimari pretermessi, con la conseguente soppressione dell'azione di riduzione quale oggi configurata;

3) la conseguente riforma della disciplina della collazione (articolo 737 del codice civile).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Modifiche al codice civile
in materia di legittimari).*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 536 è sostituito dal seguente:

« ART. 536. — (*Legittimari*). — Le persone a favore delle quali la legge riserva un credito o altri diritti sul patrimonio del defunto sono: il coniuge, con esclusione di quello legalmente separato, e i figli.

Ai figli sono equiparati gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

Non spetta la legittima a coloro che hanno tenuto in vita comportamenti gravemente ostili nei confronti del defunto della cui eredità si tratta. Costituiscono comportamenti gravemente ostili le condotte rivelatrici dell'assenza di affetto familiare, quali gli atti lesivi dell'onore, la presentazione di denunce penali o la promozione di cause civili risultate infondate »;

b) l'articolo 537 è sostituito dal seguente:

« ART. 537. — (*Riserva a favore dei figli*). — Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservato un credito pari a un quarto del valore del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservato un credito pari a un quarto del valore del patrimonio, da dividere in parti uguali tra tutti i figli »;

c) l'articolo 538 è abrogato;

d) l'articolo 540 è sostituito dal seguente:

« ART. 540. — (*Riserva a favore del coniuge*). — A favore del coniuge non legalmente separato è riservato un credito pari alla metà del valore del patrimonio dell'altro coniuge, fatte salve le disposizioni dell'articolo 542 nel caso di concorso con i figli.

Al coniuge non legalmente separato, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli »;

e) l'articolo 542 è sostituito dal seguente:

« ART. 542. — (*Concorso di coniuge e figli*). — Se chi muore lascia, oltre al coniuge non legalmente separato, un solo figlio, al coniuge e al figlio è riservato, per ciascuno di essi, un credito pari a un quarto del valore del patrimonio.

Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservato un credito pari a un quarto del valore del patrimonio, suddiviso in parti uguali tra loro. Anche in tali ipotesi, al coniuge spetta un credito pari a un quarto del valore del patrimonio del defunto »;

f) l'articolo 544 è abrogato;

g) l'articolo 548 è sostituito dal seguente:

« ART. 548. — (*Diritti a favore del coniuge legalmente separato*). — Il coniuge legalmente separato, qualora versi in stato di bisogno, dopo il decesso del coniuge obbligato al mantenimento, ha diritto a un assegno periodico a carico dell'eredità determinato dal giudice »;

h) l'articolo 556 è sostituito dal seguente:

« ART. 556. — (*Determinazione della porzione disponibile*). — Fermo restando quanto previsto dall'articolo 556-bis, per determinare il valore del patrimonio di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni e i diritti di cui abbia disposto a titolo di donazione, secondo il valore del bene o del diritto al tempo dell'aperta successione, detratto il valore delle migliorie e degli incrementi con riferimento al tempo dell'aperta successione, nonché delle spese straordinarie sostenute dal donatario per la conservazione del bene o del diritto.

Le operazioni di calcolo indicate al primo comma possono essere effettuate, su incarico di uno dei legittimari, da uno o più esperti.

Delle operazioni sono avvertiti tutti coloro che potrebbero essere interessati alla formazione del patrimonio e alla determinazione della porzione disponibile; a tale fine gli stessi possono produrre documenti.

Delle operazioni viene redatto verbale per atto pubblico »;

i) dopo l'articolo 556 è inserito il seguente:

« ART. 556-bis. — (*Aziende e partecipazioni societarie*). — In deroga a quanto previsto dall'articolo 556, nella determinazione del valore del patrimonio di cui il defunto poteva disporre non si tiene conto delle aziende o delle partecipazioni societarie di controllo, diverse dalle partecipazioni societarie finalizzate alla mera detenzione di patrimoni mobiliari o immobiliari, di cui il defunto ha disposto per testamento o a titolo di donazione »;

l) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

« ART. 557. — (*Reintegrazione della legittima*). — Il diritto alla reintegrazione

della legittima consiste nel diritto di credito vantato dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa nei confronti dei beneficiari delle disposizioni che hanno determinato la lesione.

Il diritto di credito è vantato nei confronti dei beneficiari delle disposizioni testamentarie che hanno determinato la lesione, in proporzione al valore reciproco delle disposizioni medesime, ovvero, in mancanza o per quanto ancora necessario, nei confronti dei beneficiari delle donazioni secondo i criteri di cui al terzo comma.

Il diritto di credito nei confronti dei beneficiari delle donazioni si riferisce all'ultima delle donazioni effettuate dal defunto, per risalire, per quanto necessario, alle donazioni anteriori.

Il legittimario che abbia rinunciato al diritto di credito in relazione ad una o più donazioni non può vantare diritti nei confronti di donazioni anteriori che, in assenza di rinuncia, non vi sarebbero state soggette.

I donatari e i legatari non possono chiedere la reintegrazione, né approfittarne. Non possono altresì chiederla né approfittarne i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla reintegrazione ha accettato con il beneficio d'inventario »;

m) l'articolo 559 è abrogato;

n) l'articolo 560 è sostituito dal seguente:

« ART. 560. — (*Atto di reintegrazione della legittima*). — L'accordo con il quale gli eredi testamentari, i legatari e i donatari soddisfano, anche parzialmente, i diritti spettanti ai legittimari lesi o pretermessi, deve essere redatto per atto pubblico. La reintegrazione dei diritti spettanti ai legittimari lesi o pretermessi può essere effettuata con qualsiasi bene, anche non ereditario, purché sia soddisfatto il diritto spettante al legittimario o l'importo diversamente convenuto »;

o) gli articoli 561, 562 e 563 sono abrogati.

ART. 2.

(Modifiche al codice civile in materia di atti soggetti a trascrizione).

1. L'articolo 2652 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2652. — *(Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi).* — Si devono trascrivere, qualora si riferiscano agli atti di cui all'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dal quarto comma dell'articolo 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'articolo 524;

2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e sulle iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione. La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;

4) le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori. La

sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Fatto salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritto da chi appare erede o legatario. Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

8) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello

stesso codice. Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri ».

2. L'articolo 2690 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2690. — (*Domande relative ad atti soggetti a trascrizione*). — Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684:

1) le domande indicate dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;

2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1) e 2) dell'articolo 2684. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anterior-

mente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte. Fatto salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

5) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice. Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0039990